

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.91 del 30 giugno 2016

OGGETTO: convenzione per la fornitura quinquennale di sistemi diagnostici per urine - *Provvedimento di Proroga dei contratti attualmente in essere a seguito aggiudicazione definitiva nuova gara centralizzata*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;

- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

-che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1,

comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che : "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n.99 del 04/06/2015 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento quinquennale della fornitura di "Sistemi diagnostici per urine" con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa a fronte di un massimale complessivo quinquennale pari ad € 7.228.280,00 (oltre iva e oneri di sicurezza);

- che successivamente con determinazione dirigenziale n. 171 del 30 novembre 2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la conclusione di una convenzione centralizzata per l'affidamento quinquennale della fornitura di "Sistemi Diagnostici Per Urine" per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 6.403.430,00 (oltre IVA e oltre oneri di sicurezza per i rischi da interferenza);

- che, nelle more dei tempi occorrenti per la stipula della Convenzione con le imprese aggiudicatrici nonché per l'emissione degli ordinativi di fornitura da parte delle singole aziende sanitarie e ospedaliere regionali e al fine di evitare soluzione di continuità nelle forniture di che trattasi la Soresa, con determinazioni del Direttore Generale n. 17 del 28/01/2016 e n. 41 del 24/03/2016, ha disposto la proroga tecnica dei contratti originari Rep. 48/10 stipulato con la A. Menarini Diagnostics s.r.l. e Rep. 49/10 stipulato con la ditta Dasit SpA;

ATTESO

- che nelle date 30 marzo, 27 aprile e 4 maggio 2016 sono state stipulate le Convenzioni rispettivamente con la ditta Medical Systems spa (Rep. 7/16), Dasit spa (Rep. 9/16) e A. Menarini Diagnostics srl (Rep. 23/16);
- che con nota prot. 0003526 del 31/03/2016 la Soresa ha comunicato a tutte le Aziende Sanitarie l'avvenuta stipula della convenzione con la ditta Medical Systems spa;
- che con nota prot. 0005781 del 28/04/2016 la Soresa ha comunicato a tutte le Aziende Sanitarie l'avvenuta stipula della convenzione con la ditta Dasit Spa;
- che con successiva nota prot. 0006148 del 04/05/2016 la Soresa ha comunicato a tutte le Aziende Sanitarie l'avvenuta stipula della convenzione con la ditta A. Menarini Diagnostics srl;
- che con nota prot. regionale 2016-0428414 del 23/06/2016 a firma congiunta del Direttore Generale Soresa e del Direttore Generale Tutela della Salute, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere sono state ulteriormente sollecitate alla immediata adesione alle suddette Convenzioni;

TENUTO CONTO

- che delle diciassette Aziende Sanitarie, solamente quattro hanno già adottato la delibera di adesione alle citate Convenzioni per le quali Soresa ha comunque già provveduto al rilascio del nulla osta;
- che, così come previsto dal Capitolato Speciale di gara, il fornitore deve garantire la consegna degli strumenti completi di accessorio entro 30 giorni dall'ordinativo di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie aderenti alla Convenzione;
- che, successivamente, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature dovranno avvenire entro i successivi 15 giorni dalla consegna;

3

ATTESO

- che nelle more nelle more del completamento da parte delle Aziende Sanitarie delle procedure di adesione alle nuove Convenzioni, mediante emissione di ordinativo di forniture delle tempistiche sopraesposte per l'installazione e il collaudo delle apparecchiature, si rende necessario evitare soluzione di continuità nelle forniture di che trattasi, disponendo una ulteriore proroga tecnica dei contratti originari Rep. 48/10 stipulato con la A. Menarini Diagnostics s.r.l. e Rep. 49/10 con la ditta Dasit SpA;

VISTA

- la nota prot. regionale 2016-0443873 del 30/06/2016 a firma del Direttore Generale Tutela della Salute, con la quale è stata autorizzata la proroga dei contratti in essere limitatamente ai tempi tecnici stabiliti nel capitolato speciale di gara per la consegna ed il collaudo delle apparecchiature oggetto della fornitura di che trattasi.

Tanto Premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 agosto 2015;

DETERMINA

1) di prorogare, al fine di garantire senza soluzione di continuità la fornitura ai laboratori delle Aziende Sanitarie, i contratti Rep. 48/10 e Rep. 49/10 aventi ad oggetto la fornitura di "Sistemi Diagnostici Per Urine" e sino al 30/07/2016, nelle more del completamento da parte delle Aziende Sanitarie delle procedure di adesione alle nuove Convenzioni, mediante emissione di ordinativo di fornitura, da parte dei singoli enti sanitari regionali, fermo restando che l'ordinativo di fornitura comprensivo di consegna, installazione e collaudo farà venir meno gli effetti della proroga;

2) di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali, nonché agli operatori economici interessati.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
Ing. Renato Di Donna